

Patto aggiuntivo al Contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici e scommesse su eventi virtuali, la gestione del gioco lecito e la diffusione e promozione dei giochi pubblici a distanza

tra

SNAI S.p.A., società quotata presso la Borsa Italiana, con sede legale in Via Luigi Boccherini, 39, Porcari (LU), C.F. n. 00754850154 e P.IVA n. 01729640464, capitale sociale Euro 60.748.992,20 i.v. www.snai.it in persona del legale rappresentante *pro tempore* o di un procuratore speciale (di seguito "**SNAI**")

e

..... impresa di diritto italiano con sede legale in Via,C.F.....
numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di, in persona del Sig.
....., legale rappresentante (la "**Società**" o "**Punto SNAI**")

SNAI e la Società di seguito congiuntamente le "**Parti**"

Premesso che

- è vigente tra le Parti il contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici e scommesse su eventi virtuali, la gestione del gioco lecito e la diffusione e promozione dei giochi pubblici a distanza (il "**Contratto**") relativamente al Diritto avente codice n. [.....];
- il corrispettivo riconosciuto da SNAI al Punto SNAI per lo svolgimento dei Servizi di cui al Capo I e per l'esclusiva concessa è stato fra le Parti pattuito nell'Allegato "G" del Contratto titolato "Corrispettivo Punto SNAI";
- le Parti sono giunte nella determinazione di apportare modifiche ed integrazioni – ancorché con validità ed efficacia temporanea, limitata al 31/12/2013 – all'Allegato "G" del Contratto e più precisamente alla **Parte B** (eventuale) del corrispettivo.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e dispositiva, le Parti convengono di modificare ed integrare l'Allegato "G" con riferimento alla **Parte B** (eventuale) del corrispettivo come segue.

- 1) con riferimento alla **Parte B** (eventuale) del corrispettivo riferita al periodo intercorrente fra il 01/04/2013 e il 31/12/2013 (il "**Periodo**"), SNAI erogherà al Punto SNAI entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto - a titolo di acconto - un importo pari al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo che spetterebbe al Punto SNAI per il Periodo applicando ad esso il Margine Operativo conseguito dagli Esercizi gestiti dal Punto SNAI nel periodo dal 01/01/2013 al 31/03/2013. Il rimanente 70% (settanta per cento) della **Parte B** (eventuale) del corrispettivo calcolata come sopra indicato su base presuntiva, sarà erogato in acconti mensili anticipati.
- 2) Nel caso in cui la **Parte B** (eventuale) del corrispettivo riferita al Periodo e calcolata su base consuntiva, risulti superiore alla somma degli acconti erogati, SNAI provvederà al versamento dell'eccedenza spettante al Punto SNAI ed il relativo conguaglio è previsto entro il 31/01/2014.
Qualora, invece, la **Parte B** (eventuale) del corrispettivo riferita al Periodo e calcolata su base consuntiva risulti inferiore alla somma degli acconti erogati non si farà luogo a conguaglio.
- 3) Nel caso in cui il valore percentuale della restituzione in vincite consuntivato da SNAI nell'anno solare 2013 sia superiore all' 84,5% (ottantaquattro virgola cinque per cento) gli acconti già erogati non saranno restituiti.

Fermo il resto.

Porcari (LU), lì.....

La Società

SNAI S.p.A.